

REGOLAMENTO (CE) N. 1644/2001 DEL CONSIGLIO

del 7 agosto 2001

recante modifica del regolamento (CE) n. 2398/97, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biancheria da letto di cotone originarie dell'Egitto, dell'India e del Pakistan e che sospende la sua applicazione alle importazioni originarie dell'India

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

visto il regolamento (CE) n. 1515/2001 del Consiglio, del 23 luglio 2001, relativo ai provvedimenti che la Comunità può prendere facendo seguito a una relazione adottata dall'organo di conciliazione dell'OMC (DSB) in materia di misure antidumping e antisovvenzioni ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽²⁾ («il regolamento di base»),

vista la proposta presentata dalla Commissione, sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. MISURE IN VIGORE

- (1) Il Consiglio, con il regolamento (CE) n. 2398/97 ⁽³⁾, ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biancheria da letto di cotone originarie dell'Egitto, dell'India e del Pakistan («regolamento definitivo»). Il regolamento definitivo era stato preceduto dal regolamento (CE) n. 1069/97 della Commissione, del 12 giugno 1997, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di biancheria da letto di cotone originarie dell'Egitto, dell'India e del Pakistan ⁽⁴⁾ («regolamento provvisorio»).

B. RELAZIONI ADOTTATE DALL'ORGANO ARBITRALE DELL'OMC

- (2) Il 12 marzo 2001, l'organo arbitrale dell'OMC ha adottato una relazione dell'organo di appello e una relazione

del gruppo speciale, modificata dalla sopracitata relazione dell'organo di appello, sulla causa «Comunità europea — dazi antidumping sulle importazioni di biancheria da letto di cotone dall'India» (relazioni).

C. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

- (3) Il prodotto in esame è biancheria da letto di fibra di cotone, pura o mista con fibre sintetiche o artificiali o con lino (non come fibra principale), imbianchita, tinta o stampata originaria dell'India, del Pakistan e dell'Egitto di cui ai codici NC ex 6302 21 00 (codici Taric 6302 21 00*81, 6302 21 00*89), ex 6302 22 90 (codice Taric 6302 22 90*19), ex 6302 31 10 (codice Taric 6302 31 10*90), ex 6302 31 90 (codice Taric 6302 31 90*90), ex 6302 32 90 (codice Taric 6302 32 90*19). Le relazioni non modificano le conclusioni del regolamento definitivo a proposito del prodotto in esame e del prodotto simile.

D. NUOVE CONCLUSIONI BASATE SULLE RELAZIONI

1. Osservazione preliminare

- (4) La Commissione presenta nuove conclusioni basate sulle raccomandazioni contenute nelle relazioni, elaborate a partire da informazioni raccolte nel corso della prima inchiesta, svoltasi nel 1996/97. Esse dimostrano l'esistenza, sebbene a livelli inferiori, di pratiche di dumping pregiudizievoli.

Si rammenta che l'inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso fra il 1° luglio 1995 e il 30 giugno 1996 («periodo dell'inchiesta»). L'inchiesta relativa ai parametri necessari per la valutazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1° gennaio 1992 e la fine del periodo dell'inchiesta (30 giugno 1996). Tale periodo viene definito «il periodo considerato».

⁽¹⁾ GU L 201 del 26.7.2001, pag. 10.

⁽²⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2238/2000 (GU L 257 dell'11.10.2000, pag. 2).

⁽³⁾ GU L 332 del 4.12.1997, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 554/2000 del Consiglio (GU L 68 del 16.3.2000, pag. 1).

⁽⁴⁾ GU L 156 del 13.6.1997, pag. 11.